

BOZZE DI STAMPA

4 maggio 2021

N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)**

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.20 (testo 2)

**FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,
SIRI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1 dell'A.S. 2144 norma le modalità di adesione al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e la proroga dei termini per la precompilata IVA;

per ottemperare agli oneri derivanti da tale disposizione sono stati stanziati 11.150 milioni di euro;

nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;

in particolare, si evidenzia come molte attività abbiano visto addirittura peggiorare le risorse ad essi destinate sulla base dei criteri di accesso e distribuzione del nuovo contributo a fondo perduto, come ad esempio i bar - tabacchi, che sostengono i medesimi costi fissi dei bar, attività principale del loro business, subendone inoltre la chiusura, costi che però l'attività di tabaccheria soggetta a monopolio non riesce evidentemente a compensare;

considerato che:

lo scostamento di bilancio citato in premessa è consistente, ma non adeguatamente sufficiente a ristorare tutte le imprese in difficoltà, e i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni garantiscono alle partite IVA beneficiarie una parte residuale della perdita subita a causa della crisi economica dovuta alle restrizioni;

con il prossimo DEF il Governo si appresta ad approvare un nuovo scostamento di bilancio, il cui valore, da quanto si apprende, potrebbe superare i 30 miliardi;

gran parte delle risorse saranno necessariamente destinate ai nuovi contributi a fondo perduto, riconosciuti anche in relazione alle chiusure del 2021;

impegna il governo, in vista di un nuovo scostamento di bilancio, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto per aziende e P.IVA:

- a rivedere i criteri di accesso e ripartizione del contributo, tenendo in dovuta considerazione i periodi di effettiva fatturazione delle attività economiche;

- a tenere in debita considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto;

- a parametrare i criteri di accesso al contributo anche in relazione al settore economico di riferimento delle attività.

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 4

4.36 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 6, le parole: «fino a 5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 euro», e le parole: «fino a 30.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 153 milioni di euro per l'anno 2021, 98,55 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 20,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

Art. 5

5.0.62 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., gli addebiti contributivi

derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 97,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 208,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 6

6.0.11 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI, PIROVANO, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a sostegno del settore dei matrimoni)

1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al sostegno delle attività economiche operanti del settore dei matrimoni danneggiate dai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, all'articolo 26:

a) sostituire le parole «200 milioni di euro», ovunque ricorrano, con le seguenti: «130 milioni di euro»;

b) al primo periodo, sopprimere le parole: «dei matrimoni e».

6.0.85 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno dei proprietari immobiliari)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 300 milioni per l'anno 2021 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, pre-

via presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

6.0.193 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, per gli anni 2021 e 2022, gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2021 e 2022, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov-

vedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.282 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esclusione dal Programma Cashback dei prodotti ad aggio o margine fisso)

1. Al fine di ridurre i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Programma Cashback gravanti sulle attività commerciali già colpite dagli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal predetto programma fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10

G10.4 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-

stegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25%, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a provvedere a formulare nuove disposizioni concernenti il protocollo per le riaperture dei luoghi della cultura deputati allo spettacolo dal vivo prevedendo nello specifico:

- un distanziamento di 1 metro da valutare sulle "rime buccali";
- la seduta in sala priva di distanziamento per i Nuclei familiare (max 4 posti);
- la capienza totale, tenuto conto del limite del metro di distanza, secondo il criterio "capienza totale -sedute inutilizzabili" fino ad un max del 50%-60% della capienza complessiva per i territori in zona gialla e 30%-40% per i territori in zona arancione;
- la consumazione di cibi e bevande in luoghi deputati alla funzione;
- l'ultimo spettacolo per le 21.45 con conseguente ritorno presso la propria abitazione per le 24.00;
- un sostegno economico alle sale e ai teatri per acquisto di strumenti di protezione FFP2 da fornire al pubblico;
- l'eliminazione dell'obbligo per il tampone fissato alle 48 ore precedenti lo spettacolo - necessario ai fini dell'accesso alla sala;

a definire un calendario per fissare i tempi delle riaperture "in sicurezza" dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo) per dare finalmente certezze ad un comparto, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia;

tutto questo per realizzare un progressivo ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività.

EMENDAMENTI

10.0.6 (testo 2)

TESTOR, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, la parola: "autonomi" è soppressa;
 - b) al comma 1, la parola: "autonomi" è soppressa.».
-

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

SALVINI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 13

13.1 (testo 2)

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

1-quater. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

Art. 30

30.197 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis* e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 31

31.44 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, per l'anno scolastico 2021/2022 l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola."

Art. 37

37.0.23 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)

1. Al fine di sostenere le imprese italiane, di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e di fornire una quadro normativo allineato con le disposizioni europee in materia di contratti pubblici, nelle more di una riforma complessiva del settore, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.»

37.0.51 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "congiunto dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

b) alla lettera a), le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

c) alla lettera b), le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

d) alla lettera c), le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro";

e) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma non si applicano per l'istanza di fallimento in proprio.".»

Art. 38

38.16 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.».

38.16 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, Emanuele PELLEGRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimento, che abbiano una quota di fatturato derivante da attività connesse a fiere e congressi superiore al 50 per cento.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

*«5-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».*

Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «agli oneri di cui al comma 5-bis, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.22 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."

2. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, le parole "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "80 milioni di euro".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 39

39.0.20 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il sostegno del settore zootecnico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per gli anni 2021 e 2022 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 40

40.0.11 (testo 2)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI,
MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al fine di incentivare un efficace ed efficiente sviluppo dei piani di intervento di efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica e sismica degli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per tutti gli interventi effettuati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
